



# CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## ORDINANZA

**N. 40 DEL 17/06/2019**

### OGGETTO:

**Ordinanza temporanea per disciplinare la sosta in via Fiume e via Montello per lavori.**

Preso atto della comunicazione pervenuta in data odierna dall'Ufficio Tecnico comunale, con la quale si richiede di vietare la sosta in via Fiume e parte di via Montello, per eseguire lavori di asfaltatura;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori e salvaguardare nel contempo la pubblica incolumità;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Considerato che per quanto concerne le limitazioni al transito veicolare verrà emanato apposito provvedimento a cura dell'ente proprietario della strada (Città Metropolitana di Torino);

### ORDINA

che dalle ore 8,30 del giorno 19.06.2019 alle ore 18,30 del giorno 25.06.2019, per consentire l'esecuzione dei lavori citati in premessa, sia vietata la sosta con rimozione coatta in via Fiume e parte di Via Montello, così come indicato dalla segnaletica mobile apposta in loco.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

### DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;

posa di segnali regolamentari da installarsi nella zona interessata a cura del richiedente e affissione dell'ordinanza all'imbocco della via per informazione ai residenti e proprietari di autorimesse;

venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;

### AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 17.06.2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato digitalmente**  
**Ennio Caffo**